

CONVENZIONE

tra

Comune di CROGNALETO Frazione Nerito - 64043 Crognaletto (TE) di seguito denominato "Comune"

e

AMBIENTE 2000 S.R.L. – Dott. Antonio Verticelli, in qualità di Amministratore Unico
Sede legale Piazza Aldo Moro N. 1 – 85051 Bella – Unità locale Via Brasile N. 2 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), di seguito denominata "Ambiente 2000 S.r.l." ;

PREMESSO CHE

il DLgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i. avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*", ha abrogato la precedente legislazione ambientale relativa alla gestione dei rifiuti (ex DLgs.22/97 cd. "Decreto Ronchi") ed in particolare con la parte IV^a "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", ha provveduto a dettare nuove disposizioni nel settore dei rifiuti;

il DLgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i., all'art.227 prevede che i rifiuti elettrici ed elettronici sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n.151 n.151, che recepisce le direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

il DLgs.151/2005 prevede un nuovo quadro gestionale dal 01/01/2008 e si pone come obiettivi principali:

1. il massimo reimpiego, recupero possibile delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE);
2. la prevenzione alla fonte della formazione di rifiuti attraverso una progettazione ecocompatibile;
3. la minimizzazione degli impatti ambientali e l'eliminazione di alcune sostanze pericolose;
- 4. il recupero di 4 Kg annui/procapite di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) provenienti da nuclei domestici, da raggiungere entro dicembre 2008;**
5. il divieto di collocare i RAEE in discarica;
- 6. l'organizzazione obbligatoria di un sistema di raccolta differenziata dei RAEE;**

l'art.3 del DLgs.151/05 in riferimento alle diverse tipologie di RAEE fornisce le seguenti definizioni:

- "**Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**" o "**RAEE**": "*Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.a) del DLgs.22/97 e s.m.i., inclusi tutti i componenti, i sottosistemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene*";
- "**Centri di raccolta RAEE**": spazi, locali e strutture per la raccolta separata e il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla Pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
- "**Raccolta separata**": le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei Raee presso i centri di raccolta".

il DLgs 25 luglio 2005, n.151 suddivide i centri di raccolta di RAEE in tre categorie:

- centri comunali per la raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- centri privati organizzati e gestiti dai produttori (o da terzi che agiscono in loro nome) per la raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- centri privati organizzati e gestiti dai produttori (o da terzi che agiscono in loro nome) per la raccolta separata di RAEE professionali;

il DLgs.151/2005 prevede che i RAEE provenienti da nuclei domestici non saranno più a carico degli enti locali, ma verranno gestiti dai produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche mediante i sistemi collettivi, che dovranno gestire le seguenti attività:

- il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta comunali;
- il trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei;
- il trattamento dei RAEE nel pieno rispetto delle normative ambientali e massimizzando il recupero dei materiali;

il DLgs.151/2005 all'art.6 prevede che *"i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al **centro di raccolta** i rifiuti prodotti nel loro territorio"*;

il Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, emesso ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15, prevede l'istituzione di un registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e del centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE;

dal 21 dicembre è possibile iscrivere i centri di raccolta RAEE comunali al portale internet del centro di coordinamento, per poter usufruire dal primo gennaio 2008 del sistema collettivo organizzato dei produttori di AEE descritto in precedenza;

la L.R. dell'Abruzzo n.45 del 19 dicembre 2007 all'art.43 "Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" prevede che siano raggiunti gli obiettivi stabiliti dal DLgs.151/2007 e che *"è obbligatoria l'attivazione per tutti i comuni con oltre 5.000 abitanti di servizi di raccolta a chiamata per il ritiro e la valorizzazione dei rifiuti elettrici ed elettronici"*;

"Ambiente 2000 S.r.l." è autorizzata a gestire una piattaforma per lo stoccaggio ed il trattamento dei RAEE con Determinazione Dirigenziale Regione Abruzzo n. DR4/99 del 15/06/2010 (Volturata da autorizzazione n.DN3/98 del 02/08/07);

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: **PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.

Art.2: **OGGETTO**

Utilizzo della piattaforma RAEE di "Ambiente 2000 S.r.l.", sita in via Brasile, 2, zona Voltarrostro di Roseto degli Abruzzi (TE), come "Centro di Raccolta RAEE" al servizio del "Comune": "Ambiente 2000 S.r.l." sarà quindi la società di gestione del Centro di Raccolta RAEE delegata dal "Comune" a fare l'iscrizione per suo conto in base alla disposizione del Centro di Coordinamento RAEE.

Art.3: **MODALITÀ' DI CONFERIMENTO**

I RAEE possono essere conferiti alla piattaforma di "Ambiente 2000 S.r.l." solo dal "Comune" o dalla ditta incaricata dal "Comune" stesso per la raccolta dei RAEE e con un regolare documento di identificazione come previsto dalla legge.

Inoltre, in riferimento all'Art. 195 c.2, lettere s-bis del D.Lgs 152/2006 ed all'Art.6 c.1 bis del D.Lgs 151/2005, ed al D.M. 65/2010 verrà consentito l'accesso ai distributori ed agli installatori di AEE, nonché ai gestori dei Centri di assistenza tecnica, secondo le modalità indicate nello stesso ed ai corrispettivi di cui all'art.4.

Nel rispetto della normativa ambientale e di quella in materia di sicurezza e salute è necessario evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze nocive, e la contaminazione del personale incaricato del ritiro come anche stabilito dall'art.6 comma 2 del D.lgs. 151/2005, quindi le

apparecchiature dovranno essere conferite con modalità che ne preservino l'integrità e non cannibalizzate (frigoriferi e lavatrici sfuse, tv/monitor e apparecchiature varie su casse/bancali).

Art.4: **CORRISPETTIVI**

Il "Comune" riconosce ad "Ambiente 2000 S.r.l." un corrispettivo di **€ 0,10** al Kg oltre IVA al 10% per svolgere le seguenti attività:

- accessibilità del Centro di Raccolta dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 13:00 (tranne i festivi ed i periodi di chiusura che verranno opportunamente comunicati) per gli automezzi del "Comune" o della ditta incaricata dallo stesso della raccolta dei RAEE, per i distributori ed per gli installatori di AEE, nonché per i gestori dei Centri di assistenza tecnica;
- corretta gestione dei RAEE, secondo quanto predisposto dall'Accordo di Programma tra ANCI e Centro di coordinamento RAEE di cui all'Art.10, comma 2 del D.M. 185/07 e riportato nell'art.6 "Obblighi e responsabilità delle parti";
- rendicontazione ai fini del calcolo della percentuale di RD.

Inoltre **per i conferimenti di RAEE privi di componenti oltre il 15% del carico e/o danneggiati con ragno**, riscontrati al momento del carico o a destino, verranno applicate le sanzioni previste nell'Accordo di Programma ANCI-CDC del Luglio 2010 a far data dal 01/01/2011, come da descrizione seguente:

1-RAEE danneggiati con ragno e presenza di RAEE privi di componenti oltre il 15% del carico e fino al 50% del carico: **maggiorazione del corrispettivo di € 0,05 a kg (tot € 0,15 al kg) su tutto il carico oltre IVA al 10%**;

2-RAEE danneggiati con ragno e presenza di RAEE privi di componenti oltre il 50% del carico: **maggiorazione del corrispettivo di € 0,10 a kg (tot € 0,20 al kg)) su tutto il carico oltre IVA al 10%**.

In caso il Comune necessitasse del trasporto fino al Centro di Raccolta di Roseto degli Abruzzi, il prezzo del servizio è di **€ 300,00** oltre IVA al 10%. Dovrà comunque mettere a disposizione i propri addetti per il carico.

Art.5: **PAGAMENTO FATTURE**

Ambiente 2000 S.r.l., con cadenza mensile, provvederà ad emettere fattura che dovrà essere pagata, a 30 gg, data fattura fine mese, in base ai corrispettivi di cui all'Art.4.

Art.6: **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

"Ambiente 2000 S.r.l." si impegna ad operare nel rispetto della normativa ambientale e di quella in materia di sicurezza e salute. In particolare anche secondo quanto stabilito all'art.6 comma 2 del DLgs.152/05, si eviterà la dispersione nell'ambiente di sostanze nocive.

"Ambiente 2000 S.r.l." si impegna a garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai seguenti raggruppamenti di cui al DM n.185 del 25 settembre 2007:

1. Raggruppamento 1: Freddo e clima;
2. Raggruppamento 2: Altri grandi bianchi;
3. Raggruppamento 3: TV e monitor;
4. Raggruppamento 4: IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (provati delle sorgenti luminose), PED e altro.

"Ambiente 2000 S.r.l." si impegna anche al fine di preservare l'integrità dei RAEE ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare di accatastare le apparecchiature conferite senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per mantenere l'integrità delle apparecchiature stesse e comunque sempre nel rispetto delle leggi vigenti.

In sede di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE, il Comune rimane comunque responsabile dei dati dichiarati ed i documenti richiesti dal Centro di Coordinamento devono essere sottoscritti dal responsabile del Comune.

Art.7: RECESSO

Il presente accordo può essere rescisso da parte del Comune anche prima della scadenza del contratto, dietro preavviso comunicato ad "Ambiente 2000 S.r.l.", con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un mese prima della scadenza contrattuale.

Condizione necessaria per tale rescissione è che il Comune individui sul proprio territorio un altro Centro di Raccolta RAEE presso il quale conferire tali rifiuti, poiché i servizi erogati a cura e spese dei Sistemi Collettivi costituiscono obbligo sancito per legge.

Il presente accordo può essere rescisso da parte di "Ambiente 2000 S.r.l.", dietro preavviso comunicato al Comune con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un mese prima della scadenza contrattuale.

Art.8: DURATA

La validità del presente accordo ha una durata fino al 30/06/11.

In caso di mancanza di recesso di cui all'art.7, il predetto termine si intende prorogato di n.6 (sei) mesi in n.6 (sei) mesi fino a revoca.

Art.9: DOMICILIO DELLE PARTI

Ambiente 2000 S.R.L. – Via Brasile, 2 - Roseto degli Abruzzi (TE).

Comune di CROGNALETO Frazione Nerito - 64043 Crognaleto (TE)

DATA 01/01/2011

Comune di CROGNALETO

AMBIENTE 2000 S.R.L.